



COMUNE di MAIERA'

(Prov. di COSENZA)

Via Ortoglie, 1 – 87020 Maierà – Tel. 0985/889102 – Fax 0985/889155
Pec amministrativo.maiera@asmepec.it email: comune.maiera@libero.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 31 MARZO 2020

IL SINDACO

RICHIAMATA l'assoluta necessità di far fronte alla emergenza dell'epidemia da coronavirus attraverso misure di contenimento che riducano il rischio per i cittadini di essere esposti al COVID-19 e poter contrarre la malattia;

EVIDENZIATO che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia ;

VISTO che risulta accertato un caso di positività al Covid – 19 di un operatore sanitario della "Casa di Cura Istituto Ninetta Rosano Tirrenia Hospital" meglio nota come "Clinica Tricarico" di Belvedere Marittimo;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 , n. 19, ed in particolare:

- l'art. 1 comma 2 ai sensi del quale (...) possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: (...) lett. d) "applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano";

- lett. art. 3 comma 2 "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1."

RITENUTO necessario assumere con immediatezza ed urgenza i provvedimenti a tutela della salute dei cittadini e volti al contenimento del rischio epidemiologico sul territorio comunale;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

ORDINA

CHE TUTTI I SOGGETTI CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI HANNO AVUTO A VARIO TITOLO CONTATTO CON L'OPERATRICE SANITARIA DELLA CLINICA TRICARICO DI BELVEDERE MARITTIMO O CON SOGGETTI MESSI IN QUARANTENA PER CONTATTI AVUTI CON LA STESSA, DEVONO COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO (PRIORITARIAMENTE ATTRAVERSO LA SCHEDE DI REGISTRAZIONE AL SITO emergenzacovid.regione.calabria.it OPPURE, IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DANDONE

COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE) INFORMANDONE IL SINDACO ATTRAVERSO MAIL ALL'INDIRIZZO comune.maiera@libero.it E IL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG) OVVERO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (PLS), CON L'OBBLIGO DI OSSERVARE IMMEDIATAMENTE IN FORMA PRECAUZIONALE LA QUARANTENA DOMICILIARE PER 14 GIORNI E CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI, DI SPOSTAMENTO E DI VIAGGI. I SOGGETTI DI CUI TRATTASI DOVRANNO RIMANERE REPERIBILI PER OGNI EVENTUALE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA AI FINI DELLA VALUTAZIONE SANITARIA DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE D'INTESA CON IL MMG/PLS, CHE DISPORRANNO LE MISURE DI PROFILASSI NECESSARIE, INCLUSO L'ISOLAMENTO.

AVVISA

CHE il mancato rispetto delle misure di contenimento sopra disposte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione.

AVVISA, inoltre che

CHE salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

DISPONE

➤ **DI INCARICARE** della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento:

- Guardia di Finanza di Scalea
- Polizia Stradale di Scalea
- Stazione Carabinieri di Diamante
- Polizia Locale

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Al Presidente della Regione Calabria
- Al Prefetto di Cosenza
- Alla Polizia Locale
- Alla Guardia di Finanza di Scalea
- Alla Polizia Stradale Scalea
- Alla Stazione Carabinieri di Diamante

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Maierà.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
(Geom. Giacomo DE MARCO)